

Orientamenti per la determinazione delle ESEDI

28 Gennaio 2011

Il Ministero del Lavoro con la lettera circolare del 25 gennaio 2011 prot. 15/SEGR/0001940 rende noti gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli intensità (nel seguito ESEDI) all'amianto.

Tali orientamenti sono stati approvati nella riunione del 15 dicembre 2010 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 6 del D.lgs 81/2008, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 249, comma 2 del D.lgs. 81/2008 come modificato e integrato dal D.lgs. n. 106/2009.

Le attività ESEDI vengono identificate nelle attività "effettuate per un massimo di 60 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell'intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell'operatore. All'intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l'intervento deve essere limitato al numero più basso possibile".

Il documento riporta a titolo indicativo e non esaustivo un primo elenco di attività che possono rientrare nelle ESEDI (cfr. allegato 1 del documento allegato).

La Commissione consultiva ha specificato che durante l'effettuazione di tali tipologia di attività devono comunque essere rispettate le misure igieniche di cui all'art. 252 del D. Lgs. n. 81/08 con particolare riguardo all'utilizzo dei DPI delle vie respiratorie che devono avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30.

[2364-allegato Lett circolare.pdf](#)[Apri](#)